

## COMMENTI

CORTE COSTITUZIONALE, 9 giugno 2010, n. 215 – Pres. Amirante, Red. Mazzella.

*Sono costituzionalmente illegittime, per violazione degli articoli 117, c. 3, e 118, cc. 1 e 2, Cost., le norme che prevedono la realizzazione di interventi urgenti relativi alla produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia da effettuarsi da parte di uno o più Commissari straordinari del Governo, con ricorso a capitale prevalentemente o interamente privato.*

*Ai sensi dell'art. 118 Cost., l'individuazione degli interventi può essere effettuata a livello centrale. Tuttavia, trattandosi di interventi urgenti e strategici, questi devono essere effettuati direttamente dallo Stato. La previsione che tali interventi debbano essere realizzati con capitale prevalentemente o interamente privato viola il principio di proporzionalità: se le presunte ragioni dell'urgenza non sono tali, secondo le norme in oggetto, da far sì che lo Stato se ne faccia carico per ragioni di esercizio unitario, non c'è ragione di ritenere che alle regioni vada sottratta la realizzazione degli interventi.*

CORTE COSTITUZIONALE, 23 giugno 2010, n. 278 – Pres. Amirante, Red. De Siervo.

*L'impiego della delega legislativa è possibile anche nelle materie a potestà legislativa ripartita: il grado di determinatezza proprio dei principi e dei criteri direttivi della delega è nettamente diverso da quello dei principi fondamentali di materia concorrente, qualitativamente distinto e perciò non necessariamente coincidente.*

*Le procedure di cooperazione o di concertazione possono rilevare, ai fini dello scrutinio di legittimità di atti legislativi, solo in quanto l'osservanza delle stesse sia imposta, direttamente o indirettamente, dalla Costituzione: nel caso di materie di competenza esclusiva dello Stato ciò non si verifica.*

*La previsione di una duplice forma di partecipazione del sistema regionale all'esercizio della funzione amministrativa chiamata in sussidiarietà non impone di escluderne una terza, ritenuta costituzionalmente necessaria, ovvero l'intesa con la regione interessata, ai fini della localizzazione, nel dettaglio, del sito nucleare. Pertanto, alla luce della doverosa interpretazione costituzionalmente conforme della delega, le regioni interessate non hanno titolo ad impugnare le norme della legge delega in questione.*

*L'art. 117, c. 2, lett. h), Cost., giustifica una disciplina statale finalizzata alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico, con particolare riferimento ai siti ove viene trattata l'energia nucleare, ovvero dove sono depositati i rifiuti radioattivi, attesi i gravi rischi che notoriamente conseguono ad un indebito trattamento di tali fonti*

e di tali materiali. È pertanto legittimo che una disposizione di legge rimetta allo svolgimento normativo di spettanza del legislatore delegato la più puntuale determinazione del contenuto delle misure necessarie.

La potestà affidata al CIPE in materia di standard nucleari non comporta la produzione di norme generali ed astratte. Essa, invece, esprime una scelta di carattere essenzialmente tecnico, con cui l'amministrazione persegue la cura degli interessi pubblici ad essa affidati dalla legge, individuando le tipologie di impianti idonei in concreto, con un atto la cui sfera di efficacia si esaurisce e si consuma entro i limiti, obiettivi e temporali, della scelta stessa. Si è pertanto in presenza dell'esercizio di una funzione amministrativa, rispetto al quale non è conferente il richiamo a parametro dell'art. 117, c. 6, Cost. Inoltre, in merito ad attività eminentemente tecniche come quella che la legge sul nucleare affida al CIPE, deve ritenersi sufficiente il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni nella forma dell'espressione di un parere obbligatorio al posto dell'intesa.

CORTE COSTITUZIONALE, 3 novembre 2010, n. 331 – Pres. De Siervo, Red. De Siervo.

Sono costituzionalmente illegittime le norme regionali che precludono, salvo intesa con lo Stato, la localizzazione e l'installazione sul territorio regionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare, di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché di depositi di materiali e di rifiuti radioattivi.

La disciplina dell'intesa tra Stato e regioni spetta al legislatore statale titolare della competenza in materia, se chiamato a dettarne una disciplina esaustiva in relazione alle materie di competenza legislativa esclusiva come la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema o se chiamato a dettarne i principi fondamentali in relazione alle materie di competenza legislativa concorrente come la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

In nessun caso una regione può utilizzare la sua potestà legislativa per rendere inapplicabile sul proprio territorio una legge dello Stato che ritenga incostituzionale, ancorché dannosa e inopportuna. Nessuna regione potrebbe, infatti, sottrarsi unilateralmente dal sacrificio che da questa potrebbe derivare in ragione degli inderogabili doveri costituzionali di solidarietà economica e sociale.

CORTE COSTITUZIONALE, 26 gennaio 2011, n. 33 – Pres. De Siervo, Red. De Siervo.

Il Parlamento, in veste di legislatore delegante, ha declinato il canone della leale collaborazione tra Stato e regioni in tema di energia nucleare nei termini dell'attività consultiva della sola Conferenza unificata. Tale condizione legittima costituzionalmente il d.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31: le regioni hanno presentato le proprie istanze al Governo

## la contesa tra stato e regioni per il nucleare

*in maniera irrituale, fuori dall'ipotesi prevista dalla legge delega, ossia in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Pertanto, sebbene il contenuto del decreto ridondi sul riparto di competenze legislative e le regioni ricorrenti abbiano indicato la specifica competenza regionale oggetto del ricorso, il mancato parere espresso nelle sedi indicate dal legislatore legittima il governo a soprassedere.*

*È incostituzionale la norma che non prevede l'ottenimento dalla regione interessata di un parere obbligatorio, non vincolante, nella fase di certificazione dei siti nucleari. La regione interessata deve poter esprimere la propria definitiva posizione, potenzialmente distinta da quella successivamente espressa dalla Conferenza unificata, in merito al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari.*

*Il potere sostitutivo del governo nei confronti delle regioni che non manifestano il proprio consenso all'installazione di impianti di produzione nucleare è costituzionalmente legittimo: esso, infatti, non determina l'immediato trasferimento del potere decisivo in capo allo Stato, bensì prevede la costituzione di un soggetto terzo, il Comitato interistituzionale, nominato dalla parti paritariamente. A tale organo è affidato il compito di superare l'eventuale stallo decisionale. Le regioni interessate dall'installazione, in tal modo, sono adeguatamente coinvolte nei processi decisionali in materia di impianti nucleari.*

FABIO DI CRISTINA

### LA CONTESA TRA STATO E REGIONI PER IL NUCLEARE

SOMMARIO: 1. Il «rilancio del nucleare» in Italia al vaglio della Consulta. – 2. Gli interventi urgenti in materia di produzione di energia e l'apporto di capitali privati: i prodromi della contesa. – 3. Le coordinate costituzionali e le competenze legislative. – 4. Il «principio del sacrificio». – 5. Le intese «forti» e «deboli» ed il «diritto di veto» regionale. – 6. Il potere sostitutivo atipico. – 7. L'interesse nazionale e le scelte di politica energetica oltre il referendum abrogativo.

#### **1. Il «rilancio del nucleare» in Italia al vaglio della Consulta**

L'impianto normativo che attua il cd. «rilancio del nucleare» in Italia<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Si vedano, *ex multis*, S. Grassi, *La normativa in materia di energia nucleare in Italia*, in *Dir. econ.*, 2006, 119 ss.; A. Clò, *Il rebus energetico: tra politica, economia e ambiente*, Bologna, Il Mulino,